

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746-2781
PEC: asl.rieti@pec.it - www.asl.rieti.it - C.F. e P.I. 00821180577

U.O.S.D. IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE
Responsabile: Dott.ssa Antonella Stefania Morgante

Prot. n. _____

Rieti, _____

OGGETTO: D.L.vo n. 32/2021. Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3 lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Il D.L.vo n. 32 del 02/02/2021, entrato in vigore il 28/03/2021, stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali eseguiti dalle autorità competenti per verificare la conformità alla normativa in materia di sicurezza alimentare. Si rinvia necessariamente alla lettura del testo normativo succitato per la completa definizione degli obblighi di legge predisposti per gli operatori del settore alimentare.

Le Imprese Alimentari (OSA) che ricadono nell'ambito di applicazione della Tabella A (Tipologia di attività produttiva dello stabilimento) della Sezione 6 (Stabilimenti assoggettati a tariffe forfettarie annue) dell'Allegato 2 del citato Decreto, devono presentare all'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, nel mese di gennaio di ogni anno, l'autodichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini dell'applicazione delle tariffe forfettarie per controlli ufficiali negli stabilimenti compilata con le informazioni riferite all'anno solare precedente (vedi Allegato).

Qualora negli anni successivi all'ultima autodichiarazione resa ai sensi del citato Decreto non ci fossero variazioni, non sarà necessaria una nuova autodichiarazione.

Sulla base delle informazioni acquisite dall'autodichiarazione l'Azienda Sanitaria Locale di Rieti applicherà la tariffa relativa alla fascia di appartenenza (Fascia di Rischio) di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A del D.L.vo in oggetto, riferita all'anno in corso, ed emetterà la richiesta di pagamento entro il 31 marzo.

Per il primo anno di applicazione delle disposizioni del presente Decreto, tutti gli operatori di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A del D.L.vo in oggetto, sono tenuti alla trasmissione dell'autodichiarazione.

L'autodichiarazione, però, non deve essere trasmessa dagli operatori delle piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, dei depositi conto terzi di alimenti, dei depositi per attività di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande e dei Cash and Carry.

Sono tenute alla presentazione dell'autodichiarazione e, se previsto, al pagamento della tariffa forfettaria le Imprese Alimentari (OSA) con attività di produzione, lavorazione, trasformazione, confezionamento, deposito, distribuzione, vendita, indicate nella sezione 6 dell'allegato A del D.Lgs. 32/2021, calcolata su base annua, differenziata in tre fasce di rischio e che commercializzano all'ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti - diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale - una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui alla medesima tabella del presente Decreto. Le piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, i depositi conto terzi di alimenti, i depositi per attività di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande e i Cash and Carry sono in ogni caso assoggettati alle tariffe forfettarie di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A del

Decreto in oggetto (vedi art. 6, c. 10 e art. 13, c. 3 del Decreto) senza tener conto della percentuale di commercializzazione all'ingrosso.

Sono esclusi dal pagamento delle tariffe forfettarie i broker e gli intermediari di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico (vedi art. 6, c. 10 del Decreto).

Sono esclusi dal pagamento delle tariffe forfettarie gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e le Associazioni di Volontariato iscritte nel registro regionale della Protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (vedi art. 1, c. 7 del Decreto).

Gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate, pur essendo esclusi dal pagamento delle tariffe forfettarie, sono soggetti alle tariffe per la registrazione, il riconoscimento, i controlli ufficiali originariamente non programmati, i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali su richiesta, le autorizzazioni ove previste (vedi art. 1, c. 7 del Decreto).

L'autodichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini dell'applicazione delle tariffe forfettarie per controlli ufficiali negli stabilimenti, compilata con le informazioni riferite all'anno solare precedente, dovrà essere trasmessa a mezzo PEC, al seguente indirizzo:

dipartimentoprevenzione.asl.rieti@pec.it

Il modello da compilare per l'autocertificazione è allegato alla presente comunicazione.

Il Responsabile
U.O.S.D. Igiene Alimenti e Nutrizione
Dott.ssa Antonella Stefania Morgante